

ALLEGATO I COMMENTO SUL TITOLO IV DEL D. LGS. n. 81/08

Il Titolo IV – "Cantieri temporanei o mobili" si compone di 72 articoli ed è suddiviso in 3 capi:

- **Capo I** - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104);
- **Capo II** - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 105 a 156)
- **Capo III** - Sanzioni – (artt. Da 157 a 160)

Capo I

Il Capo I raccoglie ed armonizza, in tutto o in parte, la normativa speciale relativa ai lavori edili e di genio civile (D. Lgs. 164/56, D.P.R. 547/55, D. Lgs. 494/96, D.P.R. 222/03).

Alla luce di un confronto dettagliato tra gli articoli del decreto legislativo in oggetto e della vecchia normativa (cfr. allegato I, allegato II e allegato III), si riporta nel seguito un commento per gli articoli che hanno subito rilevanti modifiche.

Articolo 89 **Definizioni**

L'art. 89 riporta le "*Definizioni*". Rispetto all'art. 2 del D. Lgs. 494/96 cambia la definizione di "**Responsabile dei lavori**" che ora è **incaricato, dal committente**, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera, mentre l'art. 2 del D. Lgs. 494/96 diceva che tale figura **poteva** essere incaricata. Ciò comporta, pertanto, l'obbligo di nomina della suddetta figura che deve necessariamente coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.

Un'altra novità rispetto al D. Lgs. 494/96 riguarda il "**coordinatore per l'esecuzione**" che, oltre a non poter coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, come già previsto in precedenza, adesso **non** può coincidere con un dipendente dell'impresa esecutrice o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Per quel che concerne il **Piano operativo di sicurezza** (POS) il nuovo provvedimento specifica che i **contenuti** dello stesso sono riportati nell'allegato XV il quale contiene tutte le disposizioni del D.P.R. 222/03 (Regolamento sui contenuti dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 109/94).

Vengono inserite, infine, le definizioni di **impresa affidataria** (*impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi*) e di **idoneità tecnico-professionale** (*possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera*).

Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Il comma 3 stabilisce che **il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione, quando vi siano cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea.** Tale designazione pertanto non è più legata, come era in passato, all'entità presunta del cantiere (pari o superiore a 200 uomini-giorno) e alla presenza di rischi particolari con la conseguenza di obbligare anche il committente di piccoli lavori ad ottemperare ad obblighi di notevole rilevanza (redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo tecnico, della notifica preliminare).

Il comma 9 obbliga il committente a **verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria** oltre che delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità definite nell'allegato XVII. In tale allegato si elencano i documenti che le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori; molti di questi documenti sono, tuttavia, già contenuti nel piano operativo di sicurezza (POS) che tutte le imprese sono tenute a redigere e trasmettere al CSE (documento di valutazione dei rischi, elenco dei dispositivi di protezione individuale, nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ecc.).

Il legislatore, in tal modo, sembra appesantire alcuni adempimenti di carattere burocratico-cartaceo, piuttosto che semplificarli, in contrasto con quanto espressamente indicato nei criteri di delega.

L'efficacia del titolo abilitativo è altresì sospesa in assenza del PSC o del fascicolo o della notifica preliminare, quando previsti (comma 10).

Il comma 11 dispone che, nel caso di **lavori privati non soggetti a permesso di costruire**, il committente non deve designare il coordinatore per la progettazione, ferma restando l'ipotesi di designazione del coordinatore per l'esecuzione qualora, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione di essi o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Se tale interpretazione risultasse corretta, il caso di esclusione dell'obbligo di designazione sarebbe solo quello relativo a lavori, non soggetti a permesso di costruire affidati ad un'unica impresa. Su tale aspetto ci riserviamo di richiedere maggiori chiarimenti all'amministrazione competente.

Articolo 91

Obblighi del coordinatore per la progettazione

In riferimento al comma 1 lettera b) si segnala che i **contenuti del fascicolo** che, nel D. Lgs. 494/96 erano demandati ad un apposito decreto interministeriale mai emanato, sono stati riportati nell'allegato XVI.

Articolo 93

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

La formulazione del comma 1 del presente articolo aumenta le **responsabilità del committente** rispetto a quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 494/96. Infatti adesso il committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a

verificare che il coordinatore per l'esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, lettera e)) e a verificare la trasmissione della notifica preliminare (art. 99).

Il comma 2 esonera, invece, il committente dalla responsabilità di verificare che il coordinatore per la progettazione abbia redatto il PSC e il fascicolo (art. 91, comma 1), e dalla responsabilità di verificare che il coordinatore per l'esecuzione svolga correttamente i propri compiti (art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e d)).

Articolo 96

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

L'art. 96 ha esteso gli obblighi che prima erano esclusivamente di pertinenza dei datori di lavoro, ai **dirigenti ed ai preposti**. Sono stati inoltre aggiunti alcuni obblighi in merito all'organizzazione del cantiere ed alla protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche.

Si segnala in particolare che è stato inserito, al comma 2, il principio, fortemente voluto dall'ANCE, secondo il quale **l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento all'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI).**

Articolo 97

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Essendo stata definita **l'impresa affidataria**, l'art. 97 stabilisce gli **obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa stessa** tra cui la vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 (*Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione*) con esclusione della redazione del documento unico di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa.

Si fa notare come siano stati assegnati all'impresa affidataria obblighi propri del coordinatore in fase di esecuzione.

Articolo 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

In merito ai **corsi di formazione** sono stati inseriti nuovi aspetti: l'obbligo della verifica finale di apprendimento, le modalità di svolgimento dei corsi e l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

Articolo 101 **Obblighi di trasmissione**

Al comma 3 si specifica che **l'impresa esecutrice deve trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**

Nella formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. 494/96 era previsto invece che ciascuna impresa esecutrice trasmettesse direttamente il proprio POS al coordinatore per l'esecuzione. Ancora una volta l'impresa affidataria è chiamata a svolgere compiti propri del coordinatore in fase di esecuzione.

Articolo 103 **Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora**

L'articolo 16 del D. Lgs. 494/96 consentiva al datore di lavoro di calcolare l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore, in fase preventiva, sulla base di studi e misurazioni validati dalla Commissione prevenzione infortuni. Tale principio fu inserito proprio per tener conto delle specificità delle lavorazioni di cantiere e per il carattere di temporaneità delle stesse. La nuova formulazione fa riferimento non più all'esposizione quotidiana personale di un lavoratore, bensì alla **emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti.**

Tale aspetto necessita di un chiarimento dal momento che sembra invalidare la metodologia, riconosciuta dal Ministero del lavoro, adottata finora nel settore delle costruzioni.

Capo II

Il Capo II raggruppa la vecchia normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (D.P.R. 164/56), ad esclusione degli articoli riferiti alle macchine che trovano ubicazione nell'allegato V del decreto, alcuni concetti del D. Lgs. 626/94 (ad esempio la definizione di lavori in quota, l'inserimento del Piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), ecc.), ed aspetti del D.P.R. 547/55.

Le circolari ed i decreti in materia di sicurezza nelle costruzioni che si sono susseguiti nel tempo e che riguardano aspetti tecnici, hanno trovato la loro collocazione negli allegati al decreto stesso. E' il caso ad esempio della circolare ministeriale in merito alle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, i cui contenuti attualmente sono riportati in allegato XIX.

In tale Capo è visibile un palese intento del legislatore di svecchiare quei concetti elaborati più di 50 anni fa ed ormai superati: sono stati eliminati i riferimenti a tecniche oggi non più adottate (ad es. la fosse della calce) mentre si è tenuto conto dell'evoluzione tecnologica al fine di garantire un'apertura verso i nuovi materiali in uso e verso le tecnologie esistenti, ma anche future.

Ne è un esempio evidente la *Sezione V: PONTEGGI FISSI* che si applica non solo ai ponteggi costituiti da elementi metallici, come riportato nel D.P.R. 164/56, ma anche ad elementi non metallici.

E' stata superata quindi l'inadeguatezza del vecchio decreto che in alcuni punti manifestava una rigidità che non consentiva l'applicazione di tecniche diverse da quelle espressamente scritte. Per chiarire meglio questo concetto si può far riferimento all'ancoraggio dei ponteggi: il D.P.R. 164/56 prevedeva esclusivamente l'adozione di sistemi a rombo, la nuova normativa prevede anche l'adozione di *sistemi di pari efficacia*.

Tali aspetti sono indubbiamente apprezzabili.

Tenendo in considerazione le suddette premesse, nel seguito vengono analizzati i concetti introdotti dal legislatore ex novo.

Articolo 105 **Attività soggette**

Il legislatore ha esteso il **campo di applicazione** del vecchio D.P.R. 164/56 anche ai lavoratori autonomi. Inoltre ha dettagliato le tipologie di lavoro cui si applica il Capo II.

Articolo 107 **Definizioni**

Viene mutuata la definizione di **lavoro in quota** dal D. Lgs. 626/94.

Articolo 114 **Protezione dei posti di lavoro**

I **posti di lavoro** in cui si svolgono lavorazioni a carattere continuativo devono essere protetti. Tale concetto non è nuovo, in quanto già espresso nel D.P.R. 164/56, ma la nuova normativa consente di utilizzare una protezione effettuata mediante un solido impalcato contro la caduta di materiali, senza far riferimento ad inutili dimensioni prefissate.

Articolo 117 **Lavori in prossimità di parti attive**

Appare poco chiara la formulazione del presente articolo che va a modificare l'art. 11 del D.P.R. 164/56.

Sono stati eliminati i riferimenti a distanze prefissate (5 metri) indicando, tra le precauzioni da adottare per poter effettuare lavori in prossimità di parti elettriche attive, quella di *"tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura, a distanza di sicurezza"*. Sembrerebbe pertanto che venga lasciata al datore di lavoro una discrezionalità nella valutazione della distanza di sicurezza dalle linee elettriche o da impianti elettrici con parti attive non protette, ma andando a confrontare tale articolo con quanto riportato nell'art. 83 che tratta lo stesso argomento, si evincerebbe la possibilità di far riferimento ad una specifica tabella (Tabella 1 dell'allegato IX) che riporta le distanze minime di sicurezza in funzione dei valori di tensione. Tale riferimento tuttavia non è esplicito poiché manca un espresso richiamo allo stesso articolo 83 e pertanto questo aspetto richiede un necessario chiarimento.

Articolo 119 **Pozzi, scavi e cunicoli**

L'aggiunta del comma 7 richiede che nei pozzi e nei cunicoli sia prevista una adeguata **assistenza all'esterno** e le **dimensioni** devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

Articolo 131 **Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego**

Nell'ottica di aggiornare e migliorare le condizioni di sicurezza in funzione del progresso tecnico e normativo il legislatore ha inserito la possibilità di richiedere al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, oltre all'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, anche la **rispondenza del ponteggio, già autorizzato, alle norme UNI.**

Articolo 133 **Progetto**

I commi sono stati aggiornati alla luce di quanto riportato al comma 1 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94. Pertanto si parla di **calcolo di resistenza e stabilità** e non solo di calcolo per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per *quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego* nonché per le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici *o non.*

Per i ponteggi per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, il comma 2 dell'art. 36-quater del D. Lgs. 626/94 consentiva al datore di lavoro di non procedere alla redazione di un calcolo di resistenza e stabilità nel caso in cui provveda all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V, VI del D.P.R. 164/56 che nel decreto in oggetto sono stati integralmente riportati. Con l'attuale formulazione questa possibilità viene esclusa.

Articolo 138 **Norme particolari**

Il legislatore ha inserito un nuovo comma (comma 2) per allinearsi alle norme di buona tecnica europee e per tener conto delle nuove tecnologie esistenti: ***le tavole del piano di calpestio possono avere un distacco dalla muratura non superiore a 30 centimetri.***

Nello stesso articolo ha introdotto alcune deroghe all'applicazione delle disposizioni relative ai ponteggi in legno ai ponteggi costituiti da elementi metallici o non, che trovano la loro giustificazione nelle norme di buona tecnica europee, nel progresso tecnologico e nell'ottica del miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 151 Ordine delle demolizioni

Viene specificato che il **programma contenente la successione dei lavori di demolizione è contenuto nel POS**, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto.

Articolo 152 Misure di sicurezza

Nel caso di operazioni di demolizione dei muri di **altezza inferiore ai due metri** (e non più inferiori a 5 metri) non sono richiesti ponti o servizi indipendenti dall'opera in demolizione e non si applica il divieto di lavorare e fare lavorare sul muro stesso.

Capo III

Il confronto tra l'apparato sanzionatorio previsto dal presente decreto e quello previsto dalla previgente normativa è riportato in allegato III.

ALLEGATO III

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.</p>	<p>Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.</p>
<p>Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>1. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.</p> <p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:</p> <p>a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;</p> <p>b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.</p> <p>4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).</p>	<p>Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1 secondo periodo, 3, 4 e 5:</p> <p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>1. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.</p> <p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, <u>anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice</u>, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p> <p>4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.</p> <p>SANZIONE ELIMINATA NEL T.U.</p>
<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a):</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:</p>	<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1250 a 5000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a):</p> <p style="text-align: center;">Art. 90</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.</p>	<p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale <u>dell'impresa affidataria</u>, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione <u>alle funzioni</u> o ai lavori da affidare, <u>con le modalità di cui all'allegato XVII</u>. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;</p>
<p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.</p> <p><i>Art. 11</i> 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.</p> <p><i>Art. 13. Obbligo di trasmissione</i> 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.</p>	<p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per la violazione dell' articolo 101, comma 1 primo periodo:</p> <p>SANZIONE ELIMINATA NEL T.U.</p> <p><i>Art. 101</i> Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. ELIMINATA LA SANZIONE PER IL SECONDO PERIODO</p>
<p>SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96</p>	<p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 6000 euro per la violazione dell' articolo 90, comma 9 lettera c).</p> <p><i>Art. 90</i> 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: c) trasmette all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.</p>	<p>Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti.</p>
<p>1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.</p>	
<p>2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 14</i></p> <p><i>1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>SANZIONE ELIMINATA NEL T.U.</i></p>
<p>3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3</p> <p><i>Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro.</i> <i>1. I datori di lavoro:</i> <i>a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV.</i></p> <p style="text-align: center;">SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96</p> <p><i>Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento.</i> <i>3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di</i></p>	<p>1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), e g), 97 comma 1, 100, comma 3, 117,118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148¹;</p> <p><i>Art. 96</i> <u>1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:</u> <i>a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;</i> <u>b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;</u> <u>c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;</u> <u>g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).</u></p> <p><i>Art. 97</i> <u>1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</u></p> <p><i>Art. 100</i> <i>3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.</i></p>

¹ La parte evidenziata si riferisce alle sanzioni del DPR 164/56.

ALLEGATO III

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p><i>sicurezza.</i></p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96</p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96</p>	<p>c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate²;</p> <p>Art. 96 <i>1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:</i> <i>d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.</i></p> <p>Art. 97 <i>3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:</i> <i>a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;</i> <i>b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</i></p>
<p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.</p> <p>Art. 12 <i>4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.</i></p> <p>Art. 13 <i>2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.</i></p> <p><i>3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.</i></p>	<p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.</p> <p>Art. 100 <i>4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.</i></p> <p>Art. 101 <i>2. Prima dell'inizio dei lavori <u>l'impresa affidataria</u> trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.</i></p> <p><i>3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza <u>all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</u></i></p>
	<p>2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:</p> <p>Articolo 19 <i>Obblighi del preposto</i> <i>1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti,</i></p>

² La parte evidenziata si riferisce alle sanzioni del DPR 164/56.

ALLEGATO III

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
	<p>secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <p>a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</p> <p>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p> <p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.</p>
<p>4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.</p> <p><i>Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro.</i> <i>1. I datori di lavoro:</i> a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;</p> <p><i>Art. 12</i> 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.</p>	<p>a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2³;</p> <p><i>Art. 96</i> <u>1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:</u> a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;</p> <p><i>Art. 100</i> 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.</p>

³ La parte evidenziata si riferisce alle sanzioni del DPR 164/56.

ALLEGATO III

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p align="center">Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori</p>	<p align="center">Art. 158. Sanzioni per i coordinatori</p>
<p>Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.</p> <p><i>Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione.</i> <i>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</i> <i>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;</i> <i>b) predispose un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31 lettera a).</i></p>	<p>Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.</p> <p><i>Art. 91</i> <i>1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:</i> <i>a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, <u>i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;</u></i> <i>b) predispose un fascicolo, <u>i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,</u> contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</i></p>
<p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) e comma 1-bis;</p> <p><i>Art. 5</i> <i>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:</i> <i>a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</i> <i>b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</i> <i>c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i</i></p>	<p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 ad 8000 euro per la violazione dell'art. 92, comma 2;</p> <p><i>Art. 92</i> <i>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</i> <i>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</i> <i>b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di</i></p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p><i>lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;</i></p> <p><i>e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;</i></p> <p><i>f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.</i></p> <p><i>1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).</i></p>	<p><i>sicurezza;</i></p> <p><i>c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;</i></p> <p><i>e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</i></p> <p><i>f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.</i></p> <p><i>Art. 92</i></p> <p><i>2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</i></p>
<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).</p> <p><i>Art. 5 comma 1</i></p> <p><i>d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.</i></p>	<p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1250 a 5000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).</p> <p><i>Art. 92</i></p> <p><i>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</i></p> <p><i>d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.</i></p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 21. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi</p>	<p>Art. 160 Sanzioni per i lavoratori⁴</p>
<p>I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.</p> <p><i>Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi.</i> <i>1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:</i> <i>a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;</i> <i>b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;</i> <i>c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.</i></p> <p><i>Art. 12</i> <i>3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.</i></p>	<p>1.I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto da <u>due a quattro mesi</u> o con l'ammenda da 1000 a 5000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;</p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL T.U. ECCETTO LETTERA C</p> <p><i>Art. 100</i> <i>3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.</i></p>
	<p>b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 500 a 2000 euro per la violazione dell'articolo 94.</p> <p><i>Articolo 94</i> <i>(Obblighi dei lavoratori autonomi)</i> <i>1.I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza (SANZIONE NON NUOVA, CFR. RIGA PRECEDENTE)</i></p>

⁴ Non sono previste per i lavoratori sanzioni che riguardano il capo I, ma solo il capo II.

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 77 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)</p>	<p>Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti.</p>
<p><i>1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:</i> <i>a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 15, 17, 24 primo comma, 27 primo comma, 29 quarto comma, 41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma;</i></p>	<p><i>1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</i> <i>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), e g), 97 comma 1, 100, comma 3, 117,118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;</i></p>
<p>LA SANZIONE ERA PREVISTA ANCHE NEL DPR 164, MA CON L'ARRESTO DA 2 A 4 MESI O CON AMMENDA DA 1 MILIONE A 5 MILIONI.</p>	<p>Articolo 117 <i>Lavori in prossimità di parti attive</i></p>
	<p><i>1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:</i> <i>a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;</i> <i>b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;</i> <i>c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.</i> <i>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.</i></p>
<p>Art. 12 <i>(Splateamento e sbancamento)</i> <i>1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.</i> <i>2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.</i> <i>3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.</i> <i>4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.</i> <i>5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di</i></p>	<p>Articolo 118 <i>Splateamento e sbancamento</i> <i>1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.</i> <i>2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.</i> <i>3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.</i> <i>4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.</i> <i>5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di</i></p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.</p> <p>Art. 15 (Presenza di gas negli scavi)</p> <p>1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.</p> <p>2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aereazione.</p> <p>4. Quando siasi accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.</p> <p>5. Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.</p> <p>Art. 17 (Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali)</p> <p>1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.</p> <p>Art. 24</p>	<p>accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.</p> <p>Articolo 121 Presenza di gas negli scavi</p> <p>1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.</p> <p>2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aerazione.</p> <p>4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.</p> <p>5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.</p> <p>SANZIONATO NEL T.U. CON L'ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L'AMMENDA DA 1500 A 5000 EURO</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>(Parapetti) 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato.</p> <p>Art. 27 (Sottoponti) 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.</p> <p>Art. 29 4. Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.</p> <p>Art. 41 (Parapetti) Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri. Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani. I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione. Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.</p> <p>Art. 49 Manutenzione 2. Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili costituenti la fune.</p> <p>Art. 56 (Impalcati e parapetti dei castelli) 1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.</p>	<p>Articolo 126 Parapetti 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.</p> <p>Articolo 128 Sottoponti 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 57 (Montaggio degli elevatori) 1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. 2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.</p> <p>Art. 67 (Disarmo delle armature) 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo comma dell'art. 64 deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.</p> <p>SANZIONATO NEL D. LGS. 494/96 CON L'ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O CON L'AMMENDA DA LIRE UN MILIONE A LIRE CINQUE MILIONI</p>	<p>NON SANZIONATO NEL T.U. NEL QUALE TROVA COLLOCAZIONE NELL'ALLEGATO XVIII</p> <p>Articolo 145 Disarmo delle armature 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.</p> <p>Articolo 148 Lavori speciali 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.</p>
<p><i>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20, primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75;</i></p> <p>Art.4 6. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.</p>	<p><i>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;</i></p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL T.U.</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p><i>SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96</i></p> <p><i>Art. 10 (Cinture di sicurezza) 1. Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque esponano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.</i></p> <p><i>Art. 11 (Lavori in prossimità di linee elettriche) 1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all' esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.</i></p> <p><i>Art. 13 (Pozzi, scavi e cunicoli) 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporci idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni</i></p>	<p><i>Articolo 112 Idoneità delle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. 2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.</i></p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL T.U.</p> <p>SANZIONATO NEL T.U. CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L'AMMENDA DA 3000 A 12000</p> <p><i>Articolo 119 Pozzi, scavi e cunicoli 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporci idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.</i></p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p><i>possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.</i></p> <p>5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.</p> <p>6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio delle benna.</p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96</p> <p>TALE ARTICOLO VENIVA PRIMA SANZIONATO CON L'ARRESTO DA 3 A 6 MESI O CON L'AMMENDA DA LIRE 3.000.000 A LIRE 8.000.000</p> <p>Art. 20 (Disposizione dei montanti)</p> <p>1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.</p> <p>2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.</p> <p>3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.</p> <p>Art. 23 (Intavolati)</p> <p>1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20</p>	<p>5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.</p> <p>6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio delle benna.</p> <p>7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.</p> <p>Articolo 122 Ponteggi ed opere provvisionali</p> <p>1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.</p> <p>Articolo 123 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali</p> <p>1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.</p> <p>Articolo 125 Disposizione dei montanti</p> <p>1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.</p> <p>2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.</p> <p>3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.</p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL T.U.</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.</p> <p>2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.</p> <p>Art. 25 (Ponti a sbalzo) 1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità.</p> <p>Art. 26 (Mensole metalliche) 1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.</p> <p>Art. 28 (Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio) 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.</p>	<p>Articolo 127 Ponti a sbalzo 1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.</p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL T.U.</p> <p>Articolo 129 Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.</p> <p>Articolo 136 ARTICOLO INTRODOTTO NEL T.U. MA GIÀ ESISTENTE NEL D.LGS. 626/94</p> <p>Montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 57 (Montaggio degli elevatori) 3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e contro dado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.</p> <p>Art. 58 (Argani - Salita e discesa dei carichi) Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di</p>	<p>utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.</p> <p>2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.</p> <p>3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.</p> <p>4. Il datore di lavoro assicura che:</p> <p>a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;</p> <p>b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;</p> <p>c) il ponteggio è stabile;</p> <p>d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;</p> <p>e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;</p> <p>f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.</p> <p>5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V.</p> <p>6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.</p> <p>NON SANZIONATO NEL T.U. NEL QUALE TROVA COLLOCAZIONE NELL'ALLEGATO XVIII</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p><i>extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.</i></p> <p><i>Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.</i></p> <p><i>Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.</i></p> <p><i>Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.</i></p> <p>Art. 59 (Sollevamento di materiali dagli scavi)</p> <p>1. <i>Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.</i></p> <p>2. <i>Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio in travi di legno, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.</i></p> <p>3. <i>In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.</i></p>	<p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p>
<p>Art. 60</p> <p>4. <i>Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonché di tavole fermapiede.</i></p>	<p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p>
<p>Art. 62</p> <p>2. <i>Quando si rendesse necessario un attraversamento, davanti a ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere, con la parte centrale mobile, di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.</i></p>	<p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p>
<p>Art. 70 (Lavori speciali)</p> <p>1. <i>Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.</i></p>	<p>SANZIONE CHE RICADE NELLA LETTERA A</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.</p> <p>Art. 72 (Ordine delle demolizioni) 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.</p> <p>Art. 73 (Misure di sicurezza) 1. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.</p> <p>Art. 75 (Sbarramento della zona di demolizione) 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.</p>	<p>Articolo 151 Ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.</p> <p>Articolo 152 Misure di sicurezza 1. La demolizione dei muri effettuate con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.</p> <p>Articolo 154 Sbarramento della zona di demolizione 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.</p>
<p>c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme.</p>	<p>c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, <u>nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;</u></p>
<p>Art. 78 (Contravvenzioni commesse dai preposti)</p> <p>1. I preposti sono puniti: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 36 ultimo comma, 37 primo comma, 67 primo e secondo comma, nonché per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. a) dell'articolo seguente;</p> <p>Art. 15 (Presenza di gas negli scavi)</p>	<p>2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:</p> <p>a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3⁵, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;</p> <p>Articolo 121 Presenza di gas negli scavi</p>

⁵ La parte evidenziata si riferisce al D. Lgs. 494/96.

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.</p> <p>2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aereazione.</p> <p>4. Quando sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.</p> <p>5. Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.</p> <p>Art. 36</p> <p>5. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte.</p> <p>Art. 37 (Manutenzione e revisione)</p>	<p>1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.</p> <p>2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.</p> <p>3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una efficace e continua aerazione.</p> <p>4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.</p> <p>5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.</p> <p>Art. 136</p> <p>5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V.</p> <p>6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.</p> <p>Art. 137</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p><i>1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.</i></p> <p><i>Art. 67 (Disarmo delle armature) 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al secondo comma dell'art. 64 deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.</i></p>	<p><i>1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.</i></p> <p><i>Art. 145 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.</i></p>
<p><i>b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo ed ultimo comma, 53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo comma, nonché per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. b) dell'articolo seguente.</i></p> <p><i>Art. 12 3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.</i></p> <p><i>Art. 17 (Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali) 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.</i></p> <p><i>Art. 39 2. Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea presenza di più di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entità. 5. Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la</i></p>	<p><i>b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.</i></p> <p><i>Art. 118 3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.</i></p> <p><i>Articolo 123 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.</i></p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p><i>contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo art. 42.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 52</i></p> <p><i>3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.</i></p> <p><i>7. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.</i></p> <p><i>Art. 73</i></p> <p><i>2. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.</i></p> <p><i>3. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 10</i> <i>(Cinture di sicurezza)</i></p> <p><i>1. Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque esponano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 18</i> <i>(Deposito di materiali sulle impalcature)</i></p> <p><i>1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.</i></p> <p><i>2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.</i></p> <p><i>Art. 38</i></p> <p><i>2. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.</i></p> <p><i>3. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.</i></p> <p><i>Art. 54</i> <i>(Manovre delle scale aeree)</i></p> <p><i>E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la</i></p>	<p><i>Art. 140</i></p> <p><i>3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.</i></p> <p><i>6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.</i></p> <p><i>Art. 152</i></p> <p><i>2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.</i></p> <p>SANZIONE ELIMINATA NEL T.U.</p> <p>SANZIONE ELIMINATA NEL T.U.</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p><i>estremità superiore a strutture fisse.</i></p> <p>Art. 57 (Montaggio degli elevatori) 5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.</p> <p>Art. 60 (Trasporti con vagonetti su guide) Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.</p> <p>Art. 62 (Transito e attraversamento sui piani inclinati) E' vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti sono in movimento. Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremità del percorso in pendenza.</p> <p>Art. 73 (Misure di sicurezza) 3. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.</p>	<p>SANZIONE ELIMINATA NEL T.U.</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p> <p>ARTICOLO RIGUARDANTE LE MACCHINE, NON SANZIONATO NEL TITOLO IV.</p>
SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 77 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori)</p>	<p>Art. 160. Sanzioni per i lavoratori.</p>
<p>1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 47;</p>	<p>SI RIFERISCE AD UN ARTICOLO MESSO NELLA SEZIONE MACCHINE DEL T.U.</p>
<p>b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto comma, 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.</p> <p>Art. 10 (Cinture di sicurezza) 1. Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque esponano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di</p>	<p>2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.</p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL T.U.</p>

ALLEGATO III

SANZIONI NEL DPR 164/56	SANZIONI NEL TU
<p><i>trattenuta.</i></p> <p><i>Art. 18 (Deposito di materiali sulle impalcature)</i> 1. <i>Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.</i> 2. <i>Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.</i></p> <p><i>Art. 38</i> 2. <i>E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.</i> 3. <i>E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.</i></p> <p>SANZIONE NON PREVISTA NEL T.U.</p> <p><i>Art. 57 (Montaggio degli elevatori)</i> 5. <i>Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.</i></p> <p><i>Art. 73 (Misure di sicurezza)</i> 3. <i>Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.</i></p>	<p><i>Articolo 124 Deposito di materiali sulle impalcature</i> 1. <i>Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.</i> 2. <i>Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.</i></p> <p><i>Art. 138</i> 3. <i>E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.</i> 4. <i>E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.</i></p> <p><i>Art. 152</i> 2. <i>E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.</i></p> <p>SANZIONE ELIMINATA NEL T.U.</p> <p>SANZIONE ELIMINATA NEL T.U.</p>